





Identificativo ONSAI 953563

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori

Pordenone

Data pubblicazione Termine per la partecipazione Giorni presentazione offerta

21/03/2022 18/04/2022

CIG CUP CUI

91387818A6 E11B21001080001

Centrale unica committenza Stazione appaltante Tipo Stazione appaltante

Regione Autonoma Friuli Venezia Comune di San Giorgio della Comuni

Giulia di Trieste Richinvelda

Referente Stazione appaltante

Responsabile unico del procedimento dott. Marco Padrinì, mail: marco.padrini@regione.fvg.it

Oggetto

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che comprendono la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, per lavori di Nuova costruzione della scuola primaria De Amicis in comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

Classe importo Procedura scelta contraente Criterio aggiudicazione >= 215.000 Euro Procedura aperta Offerta economicamente più

vantaggiosa

Destinazione funzionale Tipo servizio Prestazione principale Tipo intervento Servizi SAI Progettazione Sanità, istruzione, ricerca Nuova costruzione

Corrispettivo

Descrizione Importo servizi

Importo totale a base di gara ed oggetto 349.592,87

di ribasso

Descrizione Importo servizi

Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione

188.944,60

Descrizione Importo servizi Direzione lavori e coordinamento della 160.648,27

sicurezza in fase di esecuzione

Check list - Criticità con sintesi normativa

1) NON è stato rispettato l'art. 23 comma 2 del Codice che, qualora trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc. prevede l'utilizzo della procedura del concorso







L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzino la procedura del concorso, oppure ricorrano a idonee professionalità interne.

Il tema è ribadito sia dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (cap. III punti 1.1 e 1.2), sia dalle Linee Guida ANAC n. 3 sul Responsabile unico del procedimento, approvate con delibera n. 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007/2017 (cap. II, punto 5.1.4). Le prime prevedono infatti: "... in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (...). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, ... dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice)."

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...". L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.